



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Rosa LuXemburg



ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI E COMMERCIALI / LICEO ARTISTICO GRAFICO - MULTIMEDIALE / ISTITUTO TECNICO AGRARIO



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Orario delle attività scolastiche

L'orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche sono stabiliti tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto e, in particolare, delle esigenze ambientali degli studenti e delle necessità di un efficace processo di insegnamento - apprendimento.

Art. 2 - Vigilanza sugli alunni

Ai docenti compete la vigilanza sugli alunni in classe e nell'intervallo secondo il proprio orario di servizio. A tal fine il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Al termine delle lezioni l'uscita degli studenti avviene sotto la vigilanza del personale docente e ausiliario.

Il docente dell'ultima ora, dovrà consegnare al collaboratore scolastico le chiavi dell'armadietto in cui è riposto il tablet della classe.

I docenti che accompagnano le classi in laboratorio, in palestra, in biblioteca o in aula magna dovranno prelevarle dall'aula e ricondurvele.

Art. 3 - Regolamentazione di ritardi

- Essendo fissato l'inizio delle lezioni alle ore 8:10, l'ingresso a scuola avviene nei dieci minuti precedenti, più esattamente a partire dalle ore 8.00. Solo in caso eccezionale sarà concesso l'ingresso fino alle ore 8.20. Gli alunni giunti dopo le ore 8.20 sosterranno nell'atrio della scuola e potranno accedere alle classi solo alla seconda ora.
- Dopo le ore 9.10 gli alunni non potranno più essere ammessi in classe, salvo che in casi eccezionali e accompagnati dai genitori, a discrezione del Dirigente o di un suo Collaboratore. In tal caso entreranno in classe allo scadere della seconda ora.

Il ritardo dovrà comunque essere giustificato il **giorno successivo**, a cura dell'insegnante della prima ora; in assenza di giustificazione, lo studente potrà essere ammesso alle lezioni a discrezione del docente, che dovrà annotare la mancata presentazione della giustificazione sul registro di classe.

Qualora non presenti la giustificazione neppure il giorno successivo, lo studente sarà ammesso a scuola solo con l'autorizzazione del Dirigente scolastico o del Collaboratore a ciò delegato.

In ogni caso, 5 ritardi equivarranno ad un giorno di assenza nel computo dei parametri utili all'assegnazione dei crediti scolastici

Art. 4 - Regolamentazione delle uscite anticipate

Per assicurare un regolare svolgimento delle lezioni, non si accettano richieste generalizzate di uscita anticipata motivate da esigenze di orari di trasporto pubblico; i singoli casi saranno esaminati e autorizzati dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore delegato.

In occasione di visite mediche, il genitore (o chi ne fa le veci):

- nel caso di studente minorenni, dovrà presentarsi di persona a scuola per prelevare personalmente il minore;
- nel caso di studente maggiorenne non delegato a giustificarsi personalmente, autorizzare il proprio figlio per iscritto.

Per altri motivi non sarà concessa alcuna autorizzazione, salvo che il genitore (o chi ne fa le veci) si presenti di persona per prelevare l'alunno.

In ogni caso, l'uscita anticipata sarà consentita solo in corrispondenza della fine delle singole ore di lezione, così da non arrecare disturbo al corretto svolgimento dell'attività didattica.

Gli alunni colti da indisposizione durante le lezioni, potranno contattare le famiglie per mezzo del telefono della Segreteria didattica e uscire dall'Istituto solo se prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Al fine di consentire che le attività previste per gli ultimi giorni di scuola (verifiche scritte e orali, recuperi, ripetizioni ecc.) siano seguite, come necessario, da tutti gli studenti, le **uscite anticipate verranno sospese a partire dal 1 maggio**.

Anche le ore di lezione perse in seguito a richiesta di uscita anticipata saranno conteggiate ai fini del computo dei parametri utili all'assegnazione dei crediti scolastici

Art. 5 – Regolamentazione delle assenze

Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate dal genitore utilizzando esclusivamente il diario rilasciato dalla scuola; le assenze, così come i ritardi e le uscite anticipate, dei maggiorenni potranno essere giustificate dagli stessi solo se autorizzati direttamente dai genitori attraverso una dichiarazione autografa che questi ultimi dovranno depositare personalmente in segreteria didattica, unitamente ad una fotocopia del proprio documento di identità. Solo dopo il completamento di questa procedura di delega, gli studenti maggiorenni potranno firmare da sé le giustificazioni delle assenze e le richieste di uscita anticipata.

Le assenze dovranno obbligatoriamente essere giustificate il giorno del rientro, a cura dell'insegnante della prima ora; in assenza di giustificazione, lo studente potrà essere ammesso alle lezioni a discrezione del docente, che dovrà annotare la mancata presentazione della giustificazione sul registro di classe.

Qualora non presenti la giustificazione il giorno successivo al rientro, lo studente sarà ammesso a scuola solo con l'autorizzazione Dirigente scolastico o del collaboratore delegato.

- Le assenze causate da malattia e protratte per oltre cinque giorni vanno giustificate esibendo anche il certificato medico attestante i giorni di assenza e riammissione a scuola.
- Nell'ottica di un rapporto scuola-famiglia responsabile e attento, i genitori saranno informati via mail o sms ogni volta che i propri figli abbiano sommato più di cinque assenze e/o ritardi. Cinque ritardi saranno calcolati come 1 assenza e verranno conteggiati come tali a fine anno ai fini del credito scolastico.

In ottemperanza a quanto disposto dalla CM n. 20 del 4 marzo 2011, la deroga al limite minimo di presenza richiesto ad ogni studente per la validità della sua frequenza (25 % del monte ore totale) sarà concessa solo in presenza dei seguenti criteri generali e le fattispecie individuati dal Collegio:

- a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati (come da CM citata);
- b) terapie e/o cure programmate (come da CM citata);
- c) tempestività nella presentazione della certificazione medica (massimo 7 giorni dal rientro a scuola). A questo proposito non bisogna confondere l'attestazione di rientro (che non può essere presa in considerazione in quanto non riporta le date precise del periodo di assenza)

con il certificato medico (documento utile per i fini in questione poiché specifica i giorni di assenza);

- d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.” (come da CM citata)

Art. 6 - Funzionamento della biblioteca

La Biblioteca, sia presso la sede centrale che in succursale, è diretta da un docente designato dal Dirigente scolastico ,cui risponde per la conservazione del materiale librario e della suppellettile. Per il funzionamento della Biblioteca, il Dirigente scolastico potrà avvalersi anche della collaborazione di altri docenti.

La Biblioteca è accessibile a docenti, genitori, studenti per consultazione e/o prestito di libri e riviste secondo un calendario e un regolamento affisso negli appositi locali.

I testi concessi in prestito devono essere restituiti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i due mesi dalla data del prestito.

Art. 7 – Uso dei laboratori e dell’auditorium

I Laboratori e l’Auditorium funzionano sotto la direzione di un docente responsabile che risponde della conservazione del materiale e della cura della suppellettile. L’accesso ai laboratori è regolamentato da norme e orari interni che consentono a tutte le classi un’equa fruizione degli stessi.

Art. 8 – Uso della palestra

Il funzionamento della palestra è disciplinato dal Consiglio di Istituto, in modo da assicurarne la fruizione, a rotazione oraria, a tutte le classi.

Art. 9 – Accesso alla segreteria

Compatibilmente con gli organici disponibili, è definito un orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria. Il pubblico, gli utenti e gli operatori della scuola devono attenersi all’orario debitamente pubblicizzato.

Il personale docente dovrà astenersi dall’accedere in segreteria e in Presidenza durante le ore di servizio.

Art. 10 – Patto educativo di corresponsabilità (art 5 D.P.R. 235/07)

Contestualmente all’iscrizione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

TITOLO II

I DIRITTI

Art. 11 - Diritto di informazione

Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola; pertanto, alunni e famiglie potranno prendere visione del presente Regolamento all'inizio dell'anno, poiché riceveranno una sintesi dello stesso, unitamente al *Patto educativo di corresponsabilità, all'atto dell'iscrizione*. Si fa comunque presente che esso è disponibile nella versione integrale sul sito della scuola: www.rosaluxemburg.gov.it.

Gli studenti hanno diritto altresì ad essere informati sulle decisioni relative al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) ed alle altre attività scolastiche.

L'esercizio di tale diritto è assicurato attraverso il suddetto sito web di istituto, nonché la pagina Facebook degli studenti della scuola.

La distribuzione di materiale ciclostilato da parte degli alunni è consentita, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, prima dell'inizio e dopo il termine delle lezioni.

Art. 12 - Diritto di partecipazione

Gli studenti, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e del Consiglio di classe nonché la libertà di insegnamento del singolo docente, sono partecipi della programmazione didattica e della definizione degli obiettivi educativi e didattici disciplinari ed interdisciplinari, di tempi e modalità di attuazione.

A tal fine le programmazioni didattiche saranno rese pubbliche, unitamente al contratto formativo predisposto dal Consiglio di classe, mediante lettura in classe e, su richiesta, consegnandone copia ai rappresentanti di classe; ciò al fine di consentire agli alunni la proposta di eventuali modifiche opportunamente motivate e, in ogni caso, nei limiti dei programmi ministeriali.

Art. 13 - Criteri di valutazione

Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva; devono pertanto essere informati sull'esito delle prove sia orali che scritte di cui potranno prendere visione.

Inoltre, anche al fine di attivare un processo di autovalutazione che li porti a comprendere i propri punti di forza e di debolezza, nonché a migliorare il proprio rendimento, gli studenti saranno informati sui criteri che concorrono alla loro valutazione nelle varie discipline.

Art. 14 - Adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici

Competente a deliberare sull'adozione dei nuovi libri di testo e dei sussidi didattici è il Collegio dei docenti su proposta dei Consigli di classe.

Gli studenti potranno, attraverso i loro rappresentanti di classe, formulare proposte adeguatamente motivate ed esprimere il loro parere non vincolante nei suddetti Consigli di classe.

Art. 15 - Diritto di riunione

La scuola sarà aperta nel pomeriggio per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. attività didattiche curricolari ed extracurricolari;
- b. attività di formazione e aggiornamento del personale;
- c. attività inerenti l'attuazione di progetti PON e PTOF;
- d. attività riguardanti il funzionamento degli organi collegiali.

E' consentito agli studenti di riunirsi all'interno della scuola, al di fuori dell'orario di lezione e subordinatamente alla disponibilità dei locali, anche per lo svolgimento di attività autogestite.

Della riunione deve essere dato preventivo avviso al Dirigente scolastico che potrà vietarle qualora siano in contrasto con le finalità formative e culturali della scuola.

Alle riunioni possono intervenire con diritto di parola il Dirigente scolastico o i docenti che lo desiderino.

La presenza di persone estranee alle componenti scolastiche sarà permesso solo se preventivamente autorizzato.

Compatibilmente con la dotazione degli organici e nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, il personale ausiliario sarà utilizzato al fine di garantire l'apertura della scuola per lo svolgimento delle attività suddette.

Art. 16 - Diritto di associazione

Gli studenti iscritti hanno diritto di associarsi all'interno della scuola per la realizzazione di comuni obiettivi culturali e professionali.

Le associazioni degli studenti devono darsi un atto costitutivo e uno statuto che contenga, fra l'altro, la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, nonché il nome degli associati.

L'atto costitutivo e lo statuto sono inviati al Collegio dei docenti che verifica la rispondenza dell'associazione agli interessi formativi e culturali propri della scuola; qualora il Collegio dei docenti non ritenga i fini dell'associazione meritevoli di tutela, potrà negarne l'autorizzazione.

Il Collegio dei Docenti esercita il controllo e la vigilanza sull'associazione e può deliberare in ogni momento lo scioglimento quando gli associati non agiscano in conformità dello statuto o degli scopi dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite nel loro statuto e comunque dandone avviso al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

La presenza nei locali della scuola di persone estranee alle componenti scolastiche sarà permesso solo se preventivamente autorizzato.

Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico o i Docenti che lo desiderino.

Art. 17- Viaggi di istruzione e visite guidate

I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono importanti strumenti per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nei suoi vari aspetti culturali, storici, geografici, umani e, pertanto, vanno considerati come parte integrante delle lezioni.

I viaggi e le visite devono essere programmati in coerenza con le programmazioni didattiche dei docenti anche tenendo conto delle proposte degli studenti.

La loro durata non potrà essere superiore a:

- ✓ n. 1 giorno: per le visite guidate e i viaggi d'istruzione delle Prime e Seconde classi;
- ✓ n. 4 giorni: per le Terze classi (con mete in Italia);
- ✓ n. 6 giorni per le Quarte e Quinte classi: (con mete in Italia o estero).

Le modalità di svolgimento di viaggi di istruzione e visite guidate sono contenute nello specifico Regolamento.

TITOLO III

I DOVERI

Art. 18 – Principi generali

Gli studenti sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente **regolamento d'istituto nello statuto degli studenti e studentesse** e ad attenersi al **Patto educativo di corresponsabilità (Art. 5-bis DPR 235/07)**.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità della scuola.; ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro stessi compagni il rispetto, anche formale, che essi chiedono per sé stessi.

Sono considerati incompatibili con le suddette finalità, quindi assolutamente vietate, le manifestazioni dirette ad impedire la libera e democratica partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola.

Art. 19 - Obbligo di frequenza

Gli studenti sono tenuti a essere puntuali a scuola e frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

La presenza a scuola è obbligatoria oltre che per le lezioni, anche per tutte le altre attività che sono svolte durante l'orario di lezione (ricerche in comune, lavori di gruppo, assemblee di classe, proiezioni, conferenze, ecc..) tranne che per le attività autogestite.

Art. 20 - Divieti

Gli studenti non possono abbandonare l'aula durante i cambi di docente.

Gli studenti possono allontanarsi dall'aula solo con l'autorizzazione del docente e non più di uno per volta; devono trattenersi fuori dell'aula solo per il tempo strettamente necessario.

Non è consentito agli alunni circolare per le classi, se non previa autorizzazione del Dirigente scolastico e al fine di dare comunicazioni su iniziative di interesse collettivo.

Art. 20 bis - Divieto di utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche [Dir. Min. 15.3.07]

Oltre a rimandare ai principi generali contenuti nella direttiva stessa, si stabilisce che per il corretto svolgimento dell'attività didattica e a garanzia della privacy dei soggetti presenti nella scuola:

- **è tassativamente vietato l'uso, per motivi personali, in classe durante le ore di lezione, del cellulare, di riproduttori musicali ed altri dispositivi elettronici** in quanto elementi di disturbo all'attività didattica;
- all'ingresso in aula gli alunni e gli insegnanti hanno l'obbligo di spegnere il telefono cellulare;
- nel caso che l'allievo non ottemperi a tale divieto, il docente presente in aula procederà alla requisizione temporanea del dispositivo, che sarà consegnato al Dirigente scolastico o al suo Collaboratore di sede per la necessaria custodia;
- nel contempo tale requisizione verrà annotata sul registro di classe;
- il dispositivo requisito dovrà essere ritirato personalmente dai genitori dello studente;
- in caso di comportamento reiterato, il Consiglio di classe, sulla base delle norme del vigente regolamento, stabilirà eventuali sanzioni disciplinari aggiuntive, in quanto tale comportamento dell'allievo rientra nella fattispecie di quelli che introducono turbativa e discontinuità nel processo educativo.

L'uso di smartphone e tablet e altri dispositivi elettronici potrà essere tuttavia consentito solo per motivi didattici e su autorizzazione del docente.

Art. 20 ter - Divieto di fumare

In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è proibito fumare nell'area di pertinenza dell'Istituto, compresi gli spazi esterni rientranti nella struttura scolastica.

Art. 21 - Accesso al bar

Gli studenti non potranno recarsi al bar durante le ore di lezione. Il foglio delle ordinazioni sarà consegnato al bar da un alunno delegato, entro la fine della prima ora; le ordinazioni saranno ritirate dal bar entro il termine della terza ora. A questo proposito si raccomanda che lo studente non sia sempre lo stesso e che non sostenga a lungo nel bar in attesa della consegna.

La consumazione degli alimenti dovrà essere effettuata in classe, per un periodo di tempo, scandito dal suono della campanella, non superiore a venti minuti, tra la terza e la quarta ora e più esattamente dalle ore 11.00 alle ore 11.20.

Gli insegnanti in servizio nelle ore suddette dovranno far consumare gli alimenti in classe, senza consentire agli studenti di uscire nei corridoi, in quanto la ricreazione rientra nell'orario di lezione.

L'uscita temporanea dall'aula durante le ore di lezione e di ricreazione è possibile solo a uno studente alla volta, qualunque sia la motivazione.

Gli studenti non possono lasciare l'ala dell'Istituto dove è situata la propria classe durante le ore di lezione.

L'accesso ai bagni sarà interdetto durante la prima ora di lezione e dalle ore 11.30 alle ore 12.00, per consentire un'ulteriore pulizia a metà mattinata che ne garantisca l'adeguata igiene.

Art. 22 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici di uso collettivo e individuale.

Ogni alunno è responsabile dello stato di conservazione delle suppellettili scolastiche assegnategli.

Chiunque procura volontariamente danni a strutture o attrezzature, deturpa suppellettili, imbratta pareti, smarrisce materiale della scuola è tenuto al risarcimento in misura del danno.

Art. 23 - Norme di sicurezza

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR).

TITOLO IV

PARTE I

SANZIONI DISCIPLINARI

Art 24.- Finalità dei provvedimenti

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. (art. 4 c.2 DPR235/07)

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.. (art. 4 c.5 DPR235/07)

Nell'ipotesi in cui alcuni comportamenti scorretti siano espressione di un conflitto con i docenti o con i compagni di classe, la funzione della sanzione erogata dovrà essere quella di tentare di risolvere tale conflitto adottando quei provvedimenti disciplinari che rispecchino un'ottica "mediativa" e non già punitiva o risarcitoria.

Art. 25 – Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Le mancanze disciplinari saranno sanzionate secondo la seguente tabella:

Tabella esemplificativa

INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGGETTO SANZIONATORE
1 Violazioni di quanto previsto nel regolamento d'Istituto nello statuto e nel patto di corresponsabilità	AMMONIZIONE IN CLASSE E ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI CLASSE		- DOCENTE - DIRIGENTE SCOLASTICO
2 Ripetute (cinque) ammonizioni scritte per violazioni di quanto previsto nel regolamento d'Istituto nello statuto e nel patto di corresponsabilità			
3 Episodi di comportamento lesivo della dignità di chi appartiene alla comunità scolastica e/o turbativo del regolare svolgimento dell'attività della classe o dell'istituto e/o di uso scorretto delle strutture della scuola	ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI SETTE DECIMI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI TRIMESTRALI O FINALI		Il coordinatore di classe dà tempestiva comunicazione ai genitori convocando eventualmente un consiglio di classe straordinario CONSIGLIO DI CLASSE

INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGETTO SANZIONATORE
<p>1 Comminazione pregressa di tre sanzioni scritte per episodi di comportamento lesivo della dignità di chi appartiene alla comunità scolastica e/o turbativo del regolare svolgimento dell'attività della classe o dell'istituto e/o di uso scorretto delle strutture della scuola.</p> <p>2 Gravi episodi di comportamento scorretto nei riguardi del personale della scuola, delle sue strutture e dei propri pari anche in assenza di pregresse censure scritte</p>	<p>SOSPENSIONE FINO AD UN MASSIMO DI QUATTRO GIORNI DI LEZIONE</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI SEI o SETTE DECIMI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI QUADRIMESTRALI O FINALI</p>	<p>LAVORI UTILI ALLA SCUOLA, LA CUI NATURA E DURATA SONO STABILITE DAL SOGETTO SANZIONATORE;</p> <p>RIPARAZIONE DEL DANNO IN DENARO O IN PRESTAZIONE D'OPERA</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE convocato dal Ds anche su richiesta della maggioranza dei docenti che lo compongono. Il consiglio è integrato con la presenza del Dirigente scolastico o di un collaboratore di presidenza . È prevista la convocazione dei genitori dello studente. (Art 29 c 4 e 5 regolamento)</p>
<p>1 Offese particolarmente gravi o ripetute alla persona ed al ruolo professionale del personale della scuola (Ingiurie, offese al decoro personale, alla morale, alla religione e alle istituzioni; Oltraggio all'istituto, al Dirigente scolastico, al personale docente e non docente; Ingiurie e offese tra compagni.</p> <p>2 Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi, palesemente riconducibili ad "atto vandalico"</p>	<p>SOSPENSIONE COMPRESA TRA CINQUE E QUINDICI GIORNI DI LEZIONE.</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI SEI DECIMI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI QUADRIMESTRALI O FINALI</p>	<p>MANTENIMENTO NEI PERIODI DI SOSPENSIONE INFERIORI AI QUINDICI GIORNI DI UN RAPPORTO CON LO STUDENTE E CON I SUOI GENITORI FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DEL SUO RIENTRO NELLA COMUNITA' SCOLASTICA (art. 4 c.8 DPR235/07)</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE convocato dal Ds anche su richiesta della maggioranza dei docenti che lo compongono. Il consiglio è integrato con la presenza del dirigente scolastico o di un collaboratore di presidenza . È prevista la convocazione dei genitori dello studente. (Art 29 c 4 e 5 regolamento)</p>
<p>1 Episodi che, possano anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni, gravi atti vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti...) e/o comportino pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la scuola</p> <p>2 In casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità al punto da ingenerare allarme sociale e impossibilità di reinserimento dello studente in scuola durante anno scolastico</p>	<p>SOSPENSIONE SUPERIORE AI QUINDICI GIORNI DI LEZIONE (fino al permanere di eventuali situazioni di pericolo)</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI CINQUE DECIMI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI</p> <p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO CON POSSIBILE ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI</p>	<p>(NEI PERIODI DI SOSPENSIONE SUPERIORI AI QUINDICI GIORNI SCUOLA PROMUOVE UN PERCORSO DI RECUPERO EDUCATIVO CHE MIRI AL REINTEGRO DELLO STUDENTE, D'ACCORDO CON LA FAMIGLIA O, SE NECESSARIO, CON I SERVIZI SOCIALI) (art. 4 c.8 DPR235/07)</p> <p>(NEI CASI IN CUI L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, I SERVIZI SOCIALI O LA SITUAZIONE SCONSIGLIANO IL RIENTRO NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA DI APPARTENENZA, ALLO STUDENTE È CONSENTITO ISCRIVERSI AD ALTRA SCUOLA) (art. 4 c.10 DPR235/07)</p>	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO CONVOCATO AD HOC (Art.4 , c.6 DPR 235/07) È prevista la convocazione dei genitori dello studente. (Art 29 c 4 e 5 regolamento)</p>

**Art. 25 bis – Mancanze disciplinari e relative sanzioni ex LEGGE 29 maggio 2017 n. 71
per condotte di cyberbullismo**

INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGGETTO SANZIONATORE
Diffusione per via telematica di contenuti in danno di un minore o della sua famiglia	SOSPENSIONE DI MAX. N. 5 (CINQUE) GIORNI DI LEZIONE. ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 7 (SETTE) DECIMI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.	Attività riparatorie o di utilità sociale, finalizzate alla rieducazione del minore artefice della condotta.	- DIRIGENTE SCOLASTICO Art.5 c.1 L. 71/17 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero.
Diffusione per via telematica di contenuti in danno di un minore o della sua famiglia con finalità denigratoria o diffamatoria.	SOSPENSIONE COMPRESA FRA N. 5 (CINQUE) E 15 (QUINDICI) GIORNI DI LEZIONE. ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 6 (SEI) DECIMI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.	Mantenimento, nel periodo di sospensione, di un rapporto con lo studente e i suoi genitori, finalizzato ad azioni di carattere educativo e alla preparazione del suo rientro nella comunità scolastica. (art. 4 c.8 DPR235/07)	Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
Diffusione per via telematica di contenuti in danno di un minore o della sua famiglia contro la volontà del minore stesso configuranti condotte penalmente più gravi (aggressione, ricatto, ingiuria, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali)	SOSPENSIONE DI N. 15 (QUINDICI) GIORNI DI LEZIONE. ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 5 (CINQUE) DECIMI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.		

Si precisa che:

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal **consiglio di classe**. (art. 4 c.6 DPR235/07)
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **consiglio di istituto**. (art. 4 c.6 DPR235/07)
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. (art. 4 c.7 DPR235/07)
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. (art. 4 c.8 DPR235/07)
- Le sanzioni disciplinari che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. (art. 4 c.9 ter DPR235/07)

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4 c.11 DPR235/07).

Art. 26 - Sanzioni sostitutive

In alternativa alle sanzioni disciplinari di cui sopra, potranno eventualmente essere erogate sanzioni sostitutive (es.: perdita del beneficio dell'esonero dalle tasse scolastiche; comportamenti a favore della comunità scolastica; realizzazione di monografie relative ad argomenti riguardanti la trasgressione ; affidamento ad un tutor individuato tra alunni di classi superiori; ecc...).

PARTE II

PROCEDIMENTO

Art. 28 – Responsabilità personale

La responsabilità disciplinare è personale: nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessun'infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (art. 4 c3 DPR235/07)

Art. 29 – Contestazione degli addebiti

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione degli addebiti in modo da consentire all'alunno/a di giustificarsi.

Nei casi di ammonizione privata in classe eventuali contestazioni saranno fatte contestualmente all'applicazione della sanzione e, di conseguenza, annotate sul giornale di classe: sarà compito del docente o del Dirigente scolastico procedere alla registrazione delle giustificazioni addotte dall'alunno sullo stesso registro di classe.

Laddove è previsto l'ammonimento scritto, il dirigente scolastico, dovrà avviare la procedura con la preliminare contestazione degli addebiti.

Quando l'organo competente ad erogare una sanzione sia un organo collegiale, il Coordinatore del Consiglio di Classe o la Dirigenza, dovranno comunicare, per iscritto, alle parti interessate, le contestazioni e l'invito a presentare le giustificazioni.

È, inoltre, prevista la possibilità che l'alunno, convocato dall'organo competente, possa essere accompagnato da un genitore.

I genitori dello studente saranno avvisati della riunione mediante lettera o fonogramma, in cui si comunica data ed ora della seduta, affinché possano assistere il proprio figlio nell'esposizione delle sue ragioni.

L'assenza dei genitori, anche se motivata, non rende nulla la riunione e la validità delle decisioni assunte. In tal caso il DS dà tempestiva comunicazione scritta alla famiglia della sospensione, specificandone motivazioni e periodo di riferimento

Art. 30 - Tentativo di bonario componimento.

L'organo collegiale competente, dopo aver operato le contestazioni e laddove la fattispecie in oggetto lo consenta, nomina un mediatore ed effettua un tentativo di conciliazione.

Art. 31- Fase istruttoria.

L'organo collegiale competente, laddove il tentativo di conciliazione sia fallito o la fattispecie in oggetto non lo consenta, dovrà procedere alla raccolta di elementi di valutazione.

Dovrà, infatti:

- Ascoltare le parti
- Assumere le eventuali testimonianze
- Ascoltare i genitori del minore
- Ascoltare il mediatore

Art. 32 – Fase decisionale

Raccolti tutti gli elementi valutabili, l'organo collegiale si riunisce per deliberare il provvedimento da adottare con relativa motivazione.

Il provvedimento sarà successivamente comunicato per iscritto sia all'alunno sia alla famiglia.

Art. 33–Attenuanti e aggravanti

L'organo competente dovrà tenere conto di quegli elementi che possano configurarsi come **attenuanti** (es.: *frequenza assidua; valutazione sempre positiva; comportamento, in linea di massima, sempre corretto*) o **aggravanti** (es.: *aver già commesso altre infrazioni disciplinari anche lievi; recidiva*) della fattispecie: nella prima ipotesi, potrà essere comminata una sanzione di grado inferiore, nella seconda, invece, una sanzione di grado superiore.

Art. 34 - Impugnazioni e ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro **quindici giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito **organo di garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. (art. 5 c1 DPR235/07)

PARTE III

L'Organo di Garanzia

Art. 35 - Composizione dell'organo di garanzia

L'organo di garanzia è composto da:

- Un rappresentante eletto dagli studenti
- Un docente designato dal consiglio d'Istituto
- Un rappresentante eletto dai genitori
- Presidente nella persona del dirigente scolastico

Art. 36 – Funzioni dell'organo di garanzia

L'organo di garanzia:

- esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari inflitte dall'Organo competente
- decide sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto

Art. 37 – Poteri dell'organo di garanzia

A seguito di ricorso avverso le decisioni del Consiglio di Classe e d'Istituto, l'organo di garanzia dovrà riesaminare il caso e potrà procedere alla raccolta di eventuali ed ulteriori elementi di valutazione. In particolare potrà:

- Riascoltare le parti

- Assumere le eventuali nuove testimonianze
- Ascoltare i genitori del minore
- Ascoltare il mediatore

Art. 38 – Ricorso all'organo regionale

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è previsto il ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato che decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento .

La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. (art. 5 c3 DPR235/07)

TITOLO V

ORGANI COLLEGIALI

Sez. I : Il Consiglio d'Istituto e la Giunta esecutiva

Art. 39 - Prima convocazione del Consiglio d'Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è predisposta dal Dirigente scolastico, immediatamente dopo la nomina ufficiale degli eletti.

Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico, elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio.

L'elezione accade a scrutinio segreto; è eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri in carica.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, scelto tra i genitori, con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione del Presidente.

Il Presidente nomina il segretario tra i membri del Consiglio stesso.

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un impiegato a.t.a., da un genitore e da uno studente; della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, e il responsabile amministrativo che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Art. 40 – Modalità di convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo Presidente.

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione per richiesta del Presidente della Giunta, in altre parole di un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio d'istituto è convocato con preavviso di cinque giorni rispetto alla data prevista di svolgimento, mediante avviso scritto ai singoli membri e mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Istituto.

Gli avvisi devono indicare il luogo, l'ora, la data, gli argomenti da trattare nella seduta.

Art. 41 - Attribuzioni del Consiglio di Istituto

La determinazione dei compiti, delle competenze e dei poteri del Consiglio di Istituto è fissata dall'art. 10 d. legs. 297/94 cui si rimanda e che qui si abbia per integralmente riportato.

Sulle materie devolute alla competenza del Consiglio d'Istituto, la Giunta predispone entro il mese di settembre di ogni anno una relazione che deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio di Istituto in apposita seduta da convocarsi entro il mese di ottobre.

La relazione, firmata dai presidenti del Consiglio e della Giunta, è inviata al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

Art. 42 – Svolgimento delle attività del Consiglio di Istituto

Il Presidente della Giunta esecutiva predispone l'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto sentito il Presidente del Consiglio stesso.

E' compito della Giunta esecutiva preparare i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio di Istituto di deliberare anche in assenza di proposte della Giunta.

La Giunta è tenuta, altresì, ad inserire nell'ordine del giorno i singoli punti richiesti per iscritto da un terzo dei consiglieri.

Art. 43 - Sedute del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto si riunisce normalmente nei locali dell'Istituto in ore non coincidenti con le lezioni.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti del Consiglio.

La discussione dei singoli punti all'ordine del giorno è regolata dal Presidente.

Per discutere e deliberare argomenti che non siano all'ordine del giorno e che abbiano carattere eccezionale d'urgenza è necessario che tutti i componenti del Consiglio di Istituto deliberino all'unanimità di discutere quegli argomenti, ovvero di inserirli, a maggioranza, nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Sulle delibere riguardanti il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari possono votare solo i consiglieri maggiorenni.

Il Presidente esercita i poteri fissati dalla legge per il mantenimento dell'ordine.

Art. 44 – Pubblicità delle sedute

Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio.

Possono altresì essere chiamati a partecipare a titolo consultivo specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medici, psicopedagogici e di orientamento; rappresentanti della provincia o del comune nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola.

Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 45 – Verbale

Di ogni seduta, Consiliare e di Giunta, è redatto, a cura dei rispettivi segretari, un verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, le varie tesi illustrate, i nomi di coloro che hanno partecipato ai lavori e l'esito di eventuali votazioni.

Detto verbale deve essere letto per ratifica al termine della seduta; eventuali rettifiche possono essere apportate anche a richiesta di un solo membro e s'intenderanno accolte qualora ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in Segreteria entro cinque giorni dalla seduta.

Art. 46 - Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto

Gli atti del Consiglio di Istituto sono resi pubblici mediante affissione all'albo di istituto di copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla seduta del Consiglio.

Il Segretario del Consiglio consegna copia delle delibere al Dirigente scolastico della scuola che ne dispone l'affissione immediata, attestandone in calce la data.

Con la pubblicazione le delibere diventano esecutive salvo che la delibera stessa non stabilisca l'immediata esecuzione del provvedimento.

La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.

Non sono soggetti a pubblicazione atti e delibere concernenti singole persone, salvo richiesta contraria dell'interessato.

I verbali e tutti gli atti del Consiglio sono a disposizione di chiunque voglia prendere visione; si osservano in proposito tutte le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 7.8.1990 n.241.

Sez. II: Il Collegio dei docenti

Art. 47 - Convocazione del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti né faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre.

Art. 48 – Attribuzioni del Collegio dei docenti

La determinazione dei compiti, delle competenze e dei poteri del Collegio dei docenti è fissata dall'art. 7 d. legs. 297/94 cui si rimanda e che qui si abbia per integralmente riportato.

Art. 49 – Riunioni del Collegio dei docenti

Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

La riunione è valida se è presente la metà più uno dei componenti.

Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 50 –Verbale

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori.

Di ogni riunione è redatto, a cura del segretario, un verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, le varie tesi illustrate, i nomi di coloro che hanno partecipato ai lavori e l'esito di eventuali votazioni.

Detto verbale deve essere letto per ratifica al termine della seduta; eventuali rettifiche possono essere apportate anche a richiesta di un solo membro e s'intenderanno accolte qualora ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Il processo verbale è firmato dal Dirigente scolastico e dal Segretario e deve essere depositato in Segreteria entro otto giorni dalla seduta.

Art. 51 - Pubblicità degli atti del Collegio dei docenti

I verbali del Collegio dei docenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo di istituto di copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Dirigente scolastico.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla seduta del Consiglio.

Sez. III : I Consigli di classe

Art. 52 – Convocazione dei Consigli di classe

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri o almeno di due delle componenti al completo.

Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno tre volte l'anno.

Art. 53 – Il coordinatore dei Consigli di classe

E' istituita la figura del Docente coordinatore del Consiglio di classe, il quale è il referente di ogni comunicazione in merito alla disciplina e alla didattica che riguardi i rapporti con gli alunni, con le famiglie e con gli altri docenti; assicura i rapporti con le famiglie e tra il Consiglio e la Presidenza; coordina la realizzazione della programmazione didattica del Consiglio e delle singole discipline; predispone il lavoro interdisciplinare del Consiglio; recepisce le istanze degli alunni e dei colleghi in merito alla distribuzione degli orari interni alla classe, degli impegni di studio e di lavoro; in assenza del Dirigente scolastico, presiede le riunioni del Consiglio curando i relativi adempimenti.

Sez. IV : Le assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 54 - Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche nella scuola superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di seminari, cineforum, lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 55 – Funzionamento dell'assemblea di classe

Le assemblee di classe sono convocate su richiesta firmata dai due rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli alunni componenti la classe.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico con un preavviso di almeno cinque giorni.

La richiesta deve essere firmata, per presa visione, anche dai docenti in servizio nella classe nelle due ore previste di assemblea.

I rappresentanti di classe presiedono l'assemblea e garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente scolastico ha il potere di intervento in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 56 – Funzionamento dell'assemblea di istituto

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto

L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico con un preavviso di almeno sette giorni.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea d'Istituto, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente scolastico ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 57 - Comitato studentesco

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.

Art. 58 – Assemblea dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, l'orario e lo svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico o i Docenti che lo desiderino.

NORME FINALI

Art I - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto e il suo testo integrale sarà pubblicato all'albo dell'Istituto insieme alla relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio.

Art. II – Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere effettuate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio d'Istituto.

Art. III - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme legislative vigenti.

 DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Scaramuzzi